

Allegato 1

<p>REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</p> <p>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO</p> <p><i>Approvati con deliberazione consiliare n. 143 del 19.12.2000</i></p> <p><i>Modificati con deliberazioni consiliari n. 14 del 13/02/2002, n. 130 del 19 dicembre 2005, n. 57 del 10/07/2006, n. 121 del 23/11/2009, n. 99 del 29/11/2010, n. 84 del 18.12.2014 e n. 47 del 06/07/2020.</i></p> <p><i>N.B.: Testo originale.</i></p>	<p>REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</p> <p>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO</p> <p><i>Approvati con deliberazione consiliare n. 143 del 19.12.2000</i></p> <p><i>Modificati con deliberazioni consiliari n. 14 del 13/02/2002, n. 130 del 19 dicembre 2005, n. 57 del 10/07/2006, n. 121 del 23/11/2009, n. 99 del 29/11/2010, n. 84 del 18.12.2014 e n. 47 del 06/07/2020.</i></p> <p><i>N.B.: Tutte le parti in grassetto riportano le nuove proposte di modifica.</i></p>
---	---

Art. 13
Segno orizzontale reclamistico

- 1) E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, o con altri mezzi, quali a titolo esemplificativo ma non esclusivo, le proiezioni a terra, se non in contrasto con quanto previsto dalla normativa regionale sull'inquinamento luminoso, o realizzate utilizzando sostanze biodegradabili²⁵, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- 2) I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
 - a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive. Ad essi non si applica l'art. 21 del presente regolamento, fatte salve le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali (DPR 16/12/1992 n. 495, art. 51, comma 9 "regolamento di esecuzione e attuazione");
 - c) all'interno di aree pedonali o su marciapiede pubblico per periodi non superiori a tre mesi, sempre che siano state assicurate le condizioni di sicurezza per l'utente della strada, che alla fine del periodo concesso venga perfettamente ripristinato il suolo pubblico ²⁶ previo versamento cauzionale.
- 3) Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
- 4) E' fatto obbligo al titolare

Art. 13
Segno orizzontale reclamistico

- 1) E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, o con altri mezzi, quali a titolo esemplificativo ma non esclusivo, le proiezioni a terra, se non in contrasto con quanto previsto dalla normativa regionale sull'inquinamento luminoso, o realizzate utilizzando sostanze biodegradabili²⁵, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- 2) I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente, **previo versamento cauzionale**:
 - a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive. Ad essi non si applica l'art. 21 del presente regolamento, fatte salve le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali (DPR 16/12/1992 n. 495, art. 51, comma 9 "regolamento di esecuzione e attuazione");
 - c) **abrogato**
- 3) Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
- 4) E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza delle superfici stradali.
Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione verrà considerata abusiva e quindi sanzionabile ai sensi del D.Lgs. n.

dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza delle superfici stradali.

Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione verrà considerata abusiva e quindi sanzionabile ai sensi del D.Lgs. n. 507/93.

507/93.